

N. 451

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato

(Parere ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera a), 5 e 6 della legge 7 agosto 2015, n. 124)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 13 settembre 2017)



*La Ministra
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVII/D306/17

Roma, 13 settembre 2017

Signor Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri l'8 settembre 2017.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, che mi riservo di trasmettere non appena saranno acquisiti.

cordiali,

Anna Finocchiaro

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

n

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Quadro normativo

Con decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono state razionalizzate le funzioni di polizia ed è stato disciplinato il processo di assorbimento del Corpo forestale dello Stato (d'ora in avanti CFS), in relazione alle funzioni trasferite, nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo della Guardia di finanza (d'ora in avanti CGF) e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché l'assegnazione di un contingente di personale al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (di seguito MIPAAF).

L'articolo 8, comma 6, della medesima l. n. 124 del 2015 ha, inoltre, previsto che *"Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive"*.

Il processo di trasferimento delle funzioni e del personale del CFS, ha evidenziato l'esigenza di apportare alcune integrazioni e modifiche alle disposizioni vigenti, per la disciplina transitoria di alcuni profili relativi all'assorbimento del personale del CFS e per chiarire l'assetto di alcune funzioni trasferite.

Sulla base delle proposte pervenute dalle Amministrazioni coinvolte nel citato processo di razionalizzazione e all'esito di incontri istruttori si è pervenuti a definire la proposta di decreto legislativo che modifica talune disposizioni del Codice dell'ordinamento militare ed interviene, con modifiche ed integrazioni, sugli articoli 8, 9, 11, 16 e 18 del decreto legislativo n. 177 del 2016.

Il presente decreto si compone di 8 articoli il cui contenuto viene di seguito descritto. Ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sullo stesso saranno acquisiti i pareri della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato nonché della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Nel dettaglio:

Art. 1 - Oggetto

La disposizione specifica che il provvedimento interviene sulle vigenti disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni e di assorbimento del Corpo forestale dello Stato che, come noto, hanno interessato, oltre al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, anche talune disposizioni del Codice dell'ordinamento militare, novellate dallo stesso decreto legislativo n. 177 del 2016, in considerazione delle nuove funzioni derivanti dall'assorbimento delle funzioni e delle risorse del Corpo forestale dello Stato.

Art. 2 - Modifiche al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Con l'articolo 2 dello schema si interviene su talune disposizioni del Codice dell'ordinamento militare per conferire coerenza alle disposizioni relative alla riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri a seguito all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato con quelle previgenti. Nello specifico, si rappresenta che:

- 1) a norma dell'articolo 174-bis del COM di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, è stata istituita nell'Arma dei carabinieri l'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare, con al vertice il *"Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare"*:
 - i) -dipendente funzionalmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e alla tutela agroalimentare e forestale;



- ii) -del quale "si avvale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del medesimo dicastero";
- 2) In relazione alle funzioni specialistiche svolte, nel citato Comando di vertice sono confluiti i reparti istituiti con:
- i) -decreto del Ministro dell'ambiente 11 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio n. 1, che ha assunto la denominazione di "Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente", ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e che per effetto della presente disposizione assume la nuova denominazione di "Comando carabinieri per la tutela ambientale";
 - ii) -decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2001, n. 211, supplemento ordinario, che ha assunto la denominazione di "Comando carabinieri politiche agricole e alimentari", a norma dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, che per effetto della presente disposizione assume la nuova denominazione di "Comando carabinieri per la tutela agroalimentare".

Le modifiche introdotte dallo schema in esame riconducono alla neo costituita Grande Unità, ridenominata in Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, il rapporto di dipendenza funzionale che tali Comandi di specialità, ad oggi, presentano con i Dicasteri di riferimento.

In particolare, viene rivisitato l'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare, d'ora in avanti COM) e, conseguentemente, l'articolo 162 del COM stesso, recanti rispettivamente "Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare" e "Dipendenze dell'Arma dei carabinieri".

Per le stesse ragioni di coordinamento normativo viene modificato anche l'articolo 828 del COM recependo la nuova denominazione di Comando carabinieri per la tutela ambientale. Infine, è stato inserito anche il riferimento ai Comandi per la tutela forestale e per la tutela della biodiversità e dei parchi, quale completamento dei reparti deputati alle funzioni trasferite all'Arma dei carabinieri.

In linea con quanto disposto dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, si prevede l'introduzione del nuovo comma 3-bis nell'articolo 1913 del COM, allo scopo di evitare che sia iscritto d'ufficio alla Cassa di previdenza delle Forze armate il personale transitato d'autorità nell'Arma dei carabinieri con un'anzianità di servizio (meno di sei anni dal congedo) tale da non avere diritto all'indennità supplementare di cui all'articolo 1914 del decreto legislativo n. 66 del 2010.

Si interviene inoltre sull'articolo 2214-quater del COM (Introdotta con il decreto legislativo n. 177 del 2016), per estendere l'istituto dell'ausiliaria anche al personale del Ruolo Ispettori Forestale, del Ruolo Sovraintendenti Forestale, del Ruolo Appuntati e Carabinieri, al fine di consentire il richiamo del personale in ragione delle specifiche professionalità, specificando che la durata massima è fissata in cinque anni e comunque non oltre il compimento del 65° anno di età. Per effetto della norma così riformulata, pertanto, restano esclusi dall'applicazione dell'ausiliaria soltanto gli ufficiali e il personale dei ruoli forestali dei periti, revisori, operatori e collaboratori, per i quali il limite di età per la cessazione dal servizio è attualmente fissato a 65 anni. Sarà così consentito anche al personale del Ruolo Forestale di optare tra l'istituto dell'ausiliaria e il c.d. moltiplicatore del montante contributivo (art. 3, co. 7, del d.lgs. 165 del 1997), realizzando un indispensabile allineamento non solo con il personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza (che dispongono dell'alternatività) ma anche con il restante personale militare delle Forze Armate che, proprio recentemente, nell'ambito del riordino dei ruoli di cui al d.lgs. n. 94 del 2017, hanno previsto l'introduzione del c.d. moltiplicatore del montante contributivo in alternativa all'istituto dell'ausiliaria.

Con il nuovo comma 1-bis dell'art. 2247-ter del COM, si prevede inoltre la compilazione di un atto che attesti per l'anno 2016 esclusivamente gli incarichi svolti e documenti la continuità cronologica del servizio prestato nel periodo di riferimento. Il documento, identificato nel modello di dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica, è riferito alla comune data del 1° gennaio 2017 ed è compilato, per tutti gli ufficiali, dal nuovo Comando posto al vertice dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare. L'intervento ha trovato



ragione nella circostanza che la documentazione per valutare il personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari e al ruolo dei dirigenti del CFS venisse redatta con riferimento alla data del 31 dicembre di ogni anno e sottoposta all'esame degli organi preposti (Consiglio di amministrazione e Comitato di valutazione dirigenziale). A partire dal 1° gennaio 2017, tuttavia, data di decorrenza dell'assorbimento del CFS, sono decadute le funzioni di tali organi collegiali.

Ciò ha determinato l'impossibilità di redigere ovvero revisionare i rapporti informativi e le schede di valutazione dirigenziale del personale transitato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

Alla luce della situazione creatasi e al fine di porre tutto il personale interessato in condizione di poter essere valutato a partire dal 2017 nella forza di polizia destinataria, è tecnicamente indispensabile evitare la valutazione dell'intero anno interessato alle procedure di transito. Il nuovo comma 1-ter dell'art. 2247-ter del COM, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera f) dello schema estende, dunque, l'applicazione delle medesime disposizioni anche al personale appartenente ai restanti ruoli del CFS individuati dal decreto legislativo n. 177 del 2016 transitato nell'Arma dei carabinieri nei soli casi disciplinati dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", nel quale è previsto l'intervento del Consiglio di amministrazione per la redazione della documentazione valutativa del rendimento.

Articolo 3- Modifiche alla legge 23 marzo 2001, n. 93.

L'intervento risponde anch'esso ad esigenze di coordinamento normativo intervenendo sulla legge recante "Disposizioni in campo ambientale" che recepisce all'articolo 17, comma 1, la nuova denominazione di Comando carabinieri per la tutela ambientale.

Articolo 4 - Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

La disposizione dispone la soppressione del comma 3, anch'essa in ottica di coordinamento normativo con il nuovo comma 2-bis dell'articolo 174-bis, come introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2, del presente provvedimento.

Articolo 5 - Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

La proposta di modifica dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 si rende necessaria per meglio specificare, nel testo del provvedimento, che il passaggio delle competenze in materia di incendi boschivi dal Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco non ha mutato il quadro ordinamentale di riferimento.

Tale esigenza è emersa nell'ambito del recente confronto con le Regioni, in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome per la definizione dell'accordo-quadro, stipulato il 4 maggio 2017, recante l'individuazione dei criteri generali, dei principi direttivi e delle modalità di collaborazione tra il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e le Regioni per l'esercizio dei rispettivi compiti in materia a seguito dell'assorbimento delle funzioni del Corpo forestale.

Poiché in tale sede è stato avanzato il dubbio che le norme sopravvenute potessero aver inciso anche sulle competenze regionali, si ritiene necessario puntualizzare in maniera inequivocabile, mediante l'integrazione prevista dall'art. 5, comma 1, lett. a), che è fatto salvo l'assetto di competenze regionali e locali disegnate nella legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000 in materia di incendi boschivi.

Inoltre, le modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, apportate dall'art. 5, comma 1, lettere b) e c) sono necessarie per richiamare espressamente lo strumento convenzionale degli accordi di programma, sulla base dei quali viene definito, ai sensi della legge n. 353 del 2000, il concorso del Corpo nazionale alla lotta attiva agli incendi boschivi.

Anche in questo caso si intende chiarire che le funzioni ivi elencate, prima del Corpo forestale dello Stato ed ora trasferite al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, sono sempre esercitate nell'ambito degli stessi accordi di programma previsti dall'articolo 7, comma 3, della richiamata legge n. 353. Gli accordi rappresentano, infatti, gli strumenti che, nella programmazione della consistenza, della



localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché delle procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi, consentono alle Regioni di avvalersi anche di risorse, mezzi e personale del solo Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

E' emersa anche l'esigenza di prevedere espressamente il passaggio al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la parte di competenza, delle funzioni che l'art. 8, comma 1, della legge n. 353 del 2000 assegnava al Corpo forestale. Tale norma dispone, infatti, che le Regioni approvino con il piano regionale previsto dall'articolo 3 della medesima legge per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi una specifica parte che riguardi le aree naturali protette regionali, sentito il Corpo forestale.

Il parere del CFS è previsto anche al comma 2 del medesimo art. 8 per l'adozione del piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato adottato dal Ministro dell'ambiente di intesa con le regioni interessate, su proposta degli enti gestori.

A tali fini, l'aggiunta della lett. d) all'articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 177 del 2016, prevista dall'art. 5, comma 1, lett. d) dello schema di decreto legislativo correttivo, è diretta, pertanto, ad assicurare che, per gli aspetti concernenti la lotta attiva agli incendi boschivi, in queste particolari aree del territorio nazionale, l'apporto sinora fornito dal Corpo forestale mediante i pareri previsti dal citato art. 8 della l. n. 353 del 2000, debba ora essere espresso dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la parte di competenza attribuita al Corpo stesso dal decreto legislativo n. 177 del 2016.

Art. 6- Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

L'art. 11 del d.lgs. n. 177 del 2016, n. 177 stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) provvede alle attività elencate al comma 1 con il personale trasferito ai sensi dell'articolo 12, comma 1, ultimo periodo, adeguando, a tal fine, la propria struttura organizzativa. La modifica apportata all'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 177 del 2016 dall'art. 6 dello schema di decreto legislativo correttivo è diretta a chiarire che l'inquadramento del citato personale nei ruoli del MIPAAF del contingente di personale assegnato al MIPAAF per lo svolgimento delle predette attività è effettuato sulla base delle corrispondenze indicate nella tabella di equiparazione allegata al d.P.C.M 21 novembre 2016 del personale del Corpo forestale dello Stato con il personale del Comparto Ministeri.

Art. 7-Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

La modifica dell'art. 16 del d.lgs. n. 177 del 2016 operata dall'art. 7 dello schema di decreto legislativo correttivo è diretta ad assicurare l'inquadramento a tutti gli effetti, ivi compreso quello relativo al regime dell'ausiliaria, al personale del CFS transitato nel Corpo della Guardia di finanza.

Art. 8- Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

In ragione del dettato di cui all'articolo 18, comma 12, del decreto legislativo 177 del 2016, che ha previsto per il personale del CFS transitato nelle Forze di polizia, l'estinzione dei procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito, ad eccezione di quelli da cui possa derivare una sanzione disciplinare di stato, si è reso indispensabile prevedere una disciplina transitoria per regolamentare nel dettaglio lo specifico e delicato settore, relativamente ai transiti nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza, sottoposti ad un ordinamento militare, nella Polizia di Stato, nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e nei ruoli del MIPAAF. L'art. 8, comma 1, lett. a) dello schema di decreto legislativo correttivo prevede, pertanto, a tal fine l'introduzione nell'art. 18 del d.lgs. n. 177 del 2016 dei commi da *12-bis* a *12-terdecies*.

Con particolare riferimento al personale transitato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza con i commi da *12-bis* a *12-sexies* è stata, in primis, estesa la disposizione dell'articolo 1369 del COM relativamente alla sanzione disciplinare della "censura" di cui all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in ragione della sua affinità



con le sanzioni disciplinari di corpo previste nella compagine militare e della discendente necessità di consentirne, al pari di queste ultime, la cessazione di ogni effetto nella documentazione personale (comma 12-bis).

In secondo luogo, con riferimento ai procedimenti passibili di sanzioni disciplinari di stato (ex art. 18, co.12) per fatti commessi dal personale in parola antecedentemente al passaggio (1° gennaio 2017), si è ritenuto opportuno puntualizzare l'applicazione delle norme procedurali militari (COM);

a. con alcune eccezioni per quei procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito, i quali (comma 12-ter):

- se non sospesi a seguito di esercizio dell'azione penale, a norma dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono proseguiti dalla Commissione di disciplina di cui all'articolo 148 del decreto medesimo (costituita all'inizio di ogni biennio presso ciascun Ministero) e, qualora definiti con proposta di irrogazione di una sanzione disciplinare di stato, il relativo provvedimento è disposto dagli organi all'uopo previsti dal COM (avendo assunto lo status di militare, i provvedimenti disciplinari devono necessariamente essere quelli contemplati dall'ordinamento castrense);
- se sospesi in seguito all'esercizio dell'azione penale, ex articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono ripresi e istruiti a norma del COM e definiti, in deroga all'articolo 1393 del COM stesso, all'esito del procedimento penale, entro 90 giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o decreto irrevocabile, così salvaguardando il criterio della c.d. "pregiudiziale penale" statuito nell'ordinamento di provenienza;

b. senza eccezioni per quei procedimenti disciplinari derivanti da fatti penalmente già giudicati, i quali sono avviati e conclusi dagli organi e secondo le procedure previste dal COM, ad avvenuta conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili (comma 12-quater).

In ultimo, è stato ritenuto imprescindibile stabilire delle regole ad hoc nell'irrogazione dei provvedimenti di cui sopra, volte a garantire la specularità con i provvedimenti di natura affine comminabili al personale in questione nell'ordinamento di provenienza.

Al riguardo, muovendo dalla considerazione che le sanzioni disciplinari di stato sono provvedimenti che incidono (in via temporanea o definitiva) sul rapporto di impiego, espressamente indicati dall'articolo 1357 del COM nella:

- a. sospensione disciplinare dall'impiego (temporanea interruzione del rapporto di impiego da uno a dodici mesi);
 - b. sospensione disciplinare dalle funzioni del grado (solo personale in congedo);
 - c. cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare/inadempienza ai doveri del militare;
 - d. perdita del grado per rimozione (risoluzione del rapporto di impiego),
- sono stati individuati, nella precedente amministrazione, provvedimenti di portata pari a quelli sub lettere a) e d), non essendo la natura dei rimanenti concretizzabile nel contesto civile.

In tal senso sono state riconosciute le sanzioni di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, limitatamente a quelle della:

- "sospensione dalla qualifica" (allontanamento dal servizio da uno a sei mesi);
- "destituzione" (cessazione del servizio).

Le altre sanzioni ivi contemplate ("censura" e "riduzione dello stipendio"), non producendo effetti sul rapporto di impiego, non possono, infatti, essere accomunate alle sanzioni disciplinari di stato e pertanto il vaglio, in itinere, delle mancanze ad esse correlate deve intendersi estinto a mente del predetto articolo 18, comma 12 del decreto legislativo 177 del 2016.

È stata dunque introdotta una specifica disposizione (comma 12-quinquies), con cui sono stati stabiliti i parametri di corrispondenza dei profili sanzionatori tra i due ordinamenti, da osservare nell'irrogazione delle sanzioni di cui sopra.

La modifica normativa è necessaria per sanare gli oltre 4.000 procedimenti in parte solo avviati, in parte già istruiti ma non definiti prima del transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, relativi alla valutazione di comportamenti o rendimento meritevoli dell'attribuzione di una ricompensa.



La definizione di tali procedimenti, da attuarsi necessariamente secondo le disposizioni in vigore per l'Arma dei carabinieri atteso il venir meno dei soggetti precedentemente deputati alla valutazione e alla concessione delle ricompense, risponde alle legittime aspettative del personale interessato ed evita un possibile nocimento alle loro prospettive di progressione in carriera.

L'articolo 18, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 contiene disposizioni transitorie per definire i procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito nelle forze di polizia del personale del Corpo Forestale dello Stato. Si propone di inserire una norma analoga per il personale ex CFS transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo, anche in questo caso, di limitare l'effetto estinguente a quei procedimenti disciplinari dai quali possono derivare le sanzioni della censura e della riduzione dello stipendio.

Con particolare riferimento al personale transitato nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con la disciplina prevista dai nuovi commi da 12-septies a 12-decies dell'art. 18 del d.lgs. n. 177 del 2016 si è proceduto, innanzitutto, ad operare una distinzione tra i procedimenti disciplinari non sospesi alla data del transito nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelli invece sospesi in seguito all'esercizio dell'azione penale, ai sensi dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel primo caso, i procedimenti disciplinari vengono proseguiti dalla Commissione di disciplina di cui all'articolo 148 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, secondo le modalità ivi previste, e se definiti con proposta di sanzione disciplinare, il relativo provvedimento è disposto dagli organi competenti previsti dai richiamati contratti collettivi.

Nel secondo caso, se sospesi ai sensi del medesimo articolo 117, sono riassunti e istruiti dagli organi e secondo le procedure previste per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Analoga disposizione viene prevista per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e giudicati in via definitiva, di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza.

Inoltre, considerato che non sussiste una perfetta analogia tra le sanzioni applicabili al personale del Corpo forestale dello Stato, previste dagli articoli 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3 e quelle applicabili al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si è proceduto ad effettuare una equiparazione, finalizzata a garantire la maggiore corrispondenza possibile tra le stesse.

Al riguardo, occorre evidenziare che, nelle more dell'adozione del regolamento di disciplina previsto dall'articolo 139 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale, al medesimo personale si applicano le disposizioni disciplinari di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 29 aprile 1996, così come modificato e integrato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 26 maggio 2004 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 giugno 2004.

In particolare, la proposta integrativa prevede che le condotte che nell'ordinamento del Corpo forestale dello Stato avrebbero comportato l'applicazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 della sanzione disciplinare di cui:

- all'articolo 81 (sospensione dalla qualifica) sono valutate in ordine all'irrogazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
- all'articolo 84 (destituzione) sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento con preavviso;
- all'articolo 85 (destituzione di diritto) sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento senza preavviso.

Il nuovo comma 12-undecies dell'art. 18 del d.lgs. n. 177 del 2016 si riferisce alla disciplina transitoria riguardante il personale del CFS transitato nella Polizia di Stato ai fini dell'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinare per fatti commessi prima del transito ed oggetto di sentenza penale intervenuta successivamente. In proposito, si richiama la procedura e le sanzioni disciplinate nel D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, recante "Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti".



I nuovi commi 12-*duodecies* e 12-*terdecies* dell'art. 18 del d.lgs. n. 177 del 2016 si riferiscono alla disciplina transitoria riguardante il personale del CFS transitato nei ruoli del MIPAAF.

Nei confronti del personale ex CFS transitato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non vi sono procedimenti disciplinari pendenti, sicché non è sorta la necessità di definire, per questi soggetti, un apposito regime transitorio. Tuttavia, considerata l'astratta possibilità che emergano fatti accertati dalla magistratura, compiuti da ex dipendenti CFS anteriormente al transito presso il Ministero e che possano avere rilievo disciplinare, si è ritenuto opportuno predisporre una proposta emendativa che consenta di individuare, nel caso di specie, gli organi competenti, la procedura e le sanzioni applicabili per fatti compiuti anteriormente al 31 dicembre 2016 ma conosciuti successivamente dall'Amministrazione.

Al riguardo, si precisa che al momento della stesura dello schema di decreto legislativo correttivo le sanzioni disciplinari applicabili al personale del MIPAAF sono contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto ministeri del 16 maggio 1995, come modificato ed integrato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto ministeri del 12 giugno 2003 e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto ministeri del 14 settembre 2007, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che individua, altresì, le procedure applicabili e gli organi competenti. Nelle more della conclusione dell'iter per la definizione dell'accordo relativo al nuovo CCNL del comparto delle Funzioni Centrali la proposta emendativa reca un rinvio generale alle previsioni contrattuali in materia disciplinare di riferimento per il personale del MIPAAF allo scopo di assicurare il coordinamento con eventuali nuove clausole che dovessero intervenire successivamente. Per ciò che concerne l'aspetto sanzionatorio, considerato che non sussiste perfetta corrispondenza tra quelle applicabili nell'ordinamento di provenienza al personale ex CFS, previste dagli articoli 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle applicabili ai dipendenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si è proceduto ad effettuare una equiparazione che garantisca la maggiore corrispondenza possibile tra le stesse.

Pertanto, per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili, di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale, si stabilisce che la valutazione sotto il profilo disciplinare è condotta dagli organi e secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Ministeri applicando, nell'irrogazione delle sanzioni, una specifica tabella di equiparazione.

In particolare, si prevede che le condotte che nell'ordinamento del Corpo forestale dello Stato avrebbero comportato: l'applicazione della sanzione disciplinare di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi, salva diversa disposizione contenuta in norme imperative; l'applicazione della sanzione disciplinare di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento con preavviso, salva diversa disposizione contenuta in norme imperative; l'applicazione della sanzione disciplinare di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento senza preavviso, salva diversa disposizione contenuta in norme imperative.

L'art. 8, comma 1, lett. b) dello schema di decreto legislativo correttivo prevede, l'introduzione di un comma 13-bis all'art. 18 del d.lgs. n. 177 del 2016 con cui si prevede l'estensione del regime straordinario dei commi 21, 22 e 23 dell'articolo 2214-quater del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 anche alle prime elezioni degli organi della rappresentanza militare per il rinnovo dei delegati in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo, per assicurare il completamento del processo di omogeneizzazione del personale proveniente dal CFS, tuttora in atto.



RELAZIONE TECNICA

Art. 1. Oggetto

Il provvedimento interviene sulle vigenti disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni e di assorbimento del Corpo forestale dello Stato che, come noto, hanno interessato anche talune disposizioni del Codice dell'ordinamento militare, novellate dal decreto legislativo n. 177 del 2016, in considerazione delle nuove funzioni derivanti dall'assorbimento delle funzioni e delle risorse del Corpo forestale dello Stato .

La disposizione ha natura ordinamentale e pertanto non comporta oneri.

Art. 2 – Modifiche al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Con l'articolo 2 si incide sul Codice dell'Ordinamento militare attraverso interventi correttivi di disposizioni già novellate dal decreto legislativo n. 177 del 2016 e di altre disposizioni del Codice, per assicurarne il coordinamento normativo. Tali interventi sono necessari per conferire coerenza alle disposizioni relative alla riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri a seguito all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato con quelle previgenti. In particolare:

1) a norma dell'articolo 174-bis del COM, di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, è stata istituita nell'Arma dei carabinieri l'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare, con al vertice il "Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare":

i) -dipendente funzionalmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e alla tutela agroalimentare e forestale;

ii) -del quale "si avvale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del medesimo dicastero";

2) In relazione alle funzioni specialistiche svolte, nel citato Comando di vertice sono confluiti i reparti istituiti con:

i) -decreto del Ministro dell'ambiente 11 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio n. 1, che ha assunto la denominazione di "Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente", ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e che per effetto della presente disposizione assume la nuova denominazione di "Comando carabinieri per la tutela ambientale";

ii) -decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2001, n. 211, supplemento ordinario, che ha assunto la denominazione di "Comando carabinieri politiche agricole e alimentari", a norma dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, che per effetto della presente disposizione assume la nuova denominazione di "Comando carabinieri per la tutela agroalimentare".

Le modifiche introdotte dallo schema in esame riconducono alla neo costituita Grande Unità, ridenominata in Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, il rapporto di dipendenza funzionale che tali Comandi di specialità, ad oggi, presentano con i Dicasteri di riferimento.

In particolare, viene rivisitato l'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare, d'ora in avanti COM) e, conseguentemente, l'articolo 162 del COM stesso, recanti rispettivamente "Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare" e "Dipendenze dell'Arma dei carabinieri".

Per le stesse ragioni di coordinamento normativo viene modificato anche l'articolo 828 del COM recependo la nuova denominazione di Comando carabinieri per la tutela ambientale. Infine, è stato inserito anche il riferimento ai Comandi per la tutela forestale e per la tutela della biodiversità e dei parchi, quale completamento dei reparti deputati alle funzioni trasferite all'Arma dei carabinieri.

La novella non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



In linea con quanto disposto dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, si prevede l'introduzione del nuovo comma 3-bis nell'articolo 1913 del COM, allo scopo di evitare che sia iscritto d'ufficio alla Cassa di previdenza delle Forze armate il personale transitato d'autorità nell'Arma dei carabinieri con un'anzianità di servizio (meno di sei anni dal congedo) tale da non avere diritto all'indennità supplementare di cui all'articolo 1914 del decreto legislativo n. 66 del 2010.

Circa le modifiche arretrate dall'art. 2214- *quater*, concernenti l'estensione dell'ausiliaria anche al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri, si rappresenta che l'intervento non comporta alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, poiché consiste in un'alternativa (a scelta dell'interessato) al cosiddetto "montante contributivo" di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, già previsto anche per detto personale precedentemente all'assorbimento, in quanto forza di polizia a ordinamento civile.

La novella non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di norma alternativa all'istituto del c.d. "montante contributivo"¹, come certificato recentemente dalla Ragioneria Generale dello Stato nella relazione tecnica del d.lgs. n. 94 del 2017 di riordino dei ruoli delle Forze Armate, nell'ambito del quale è stata introdotta una norma speculare, diretta ad estendere al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica Militare l'istituto del "montante contributivo" (già previsto alternativamente per il personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza) come sistema alternativo all'ausiliaria.

La modifica normativa, inoltre, non incide, anzi conferma, il regime previdenziale goduto dal personale del CFS transitato nell'Arma (art. 18, co.11, del d.lgs. 177 del 2016), poiché è prevista la permanenza in ausiliaria per 5 anni e comunque fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, escludendo, conseguentemente, dall'accesso all'istituto gli ufficiali ed i periti, revisori, operatori e collaboratori transitati nell'Arma, il cui limite di età per la cessazione dal servizio rimane fissato a 65 anni², consentendo, invece, l'accesso al rimanente personale, che cessa dal servizio al compimento del sessantesimo anno di età.

La novella:

- mira quindi ad allineare tale personale (circa 5840 persone) con il restante personale dell'Arma dei carabinieri, per il quale opera l'alternatività tra l'ausiliaria ed il cd. "moltiplicatore del montante contributivo";
- ha valore assolutamente temporaneo, per il solo personale transitato, nella considerazione che coloro che sin dal 2017 vengono assunti nei vari ruoli dell'Arma per assolvere le funzioni forestali godranno già della possibilità di scelta tra l'ausiliaria e il moltiplicatore del montante contributivo;
- non determina comunque anticipo del pensionamento e del trattamento di fine servizio, poiché, al pari del "moltiplicatore del montante contributivo", l'ausiliaria è opzionabile esclusivamente da parte del personale che cessa dal servizio per limiti di età.

Peraltro, l'assegnazione sul capitolo di bilancio 1392 (*"Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi non pagabili a mezzo di ruoli di spesa fissa. Indennità speciale e di ausiliaria"*) attestato al Ministero Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva), sul quale è imputata la spesa, nel 2017 per l'Arma dei carabinieri è pari a 41 milioni di euro (353.830.000 per tutte le Forze armate) ridotta, in sede di assestamento, di 11,5 milioni, proprio in considerazione della scarsa adesione all'ausiliaria, registrata progressivamente negli anni.

Al riguardo, si riportano i dati di sintesi della spesa per l'ausiliaria, nonché quelli dei militari congedatisi per limiti di età nell'ultimo quinquennio:

¹ L'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 prevede che "Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsti dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato."

² L'articolo 992, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, prevede che "il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell'articolo 909, comma 4".



Es. Fin.	SPESA
2012	€ 57.091.577,52
2013	€ 44.633.234,11
2014	€ 39.978.359,01
2015	€ 34.759.526,93
2016	€ 27.895.545,24
1° sem. 2017	€ 10.589.856,67

ANNO	CONGEDATI PER LIMITE ETÀ	AUSILIARIA		MULTIPLICATORE	
	N.	N.	%	N.	%
2014	215	102	47,44	113	52,56
2015	222	83	37,39	139	62,61
2016	253	94	37,15	159	62,85
2017*	360*	87*	24,17*	273*	75,83*

* Proiezione in base alla media dei primi otto mesi dell'anno

Pertanto:

- è prevedibile un limitato ricorso all'istituto, nella considerazione della scarsa incidenza nella scelta dell'ausiliaria da parte del personale dell'Arma negli ultimi anni rispetto all'alternativo sistema del moltiplicatore del montante contributivo;

non si registrerebbe nemmeno la necessità di un ipotetico rifinanziamento del citato capitolo destinato al trattamento di pensione provvisorio e indennità di ausiliaria, considerato che si dà luogo (proprio a causa della mancata adesione) al fenomeno contrario di riduzione in sede di assestamento del relativo capitolo di bilancio.

In merito infine alle modifiche di cui al nuovo comma 1-bis dell'art. 2247-ter del COM si rappresenta che la normativa applicata al CFS stabiliva che la documentazione per valutare il personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari e al ruolo dei dirigenti del CFS venisse redatta con riferimento alla data del 31 dicembre di ogni anno e sottoposta all'esame degli organi preposti (Consiglio di amministrazione e Comitato di valutazione dirigenziale).

A partire dal 1° gennaio 2017, tuttavia, data di decorrenza dell'assorbimento del CFS, sono decadute le funzioni di tali organi collegiali.

Ciò ha determinato l'impossibilità di redigere ovvero revisionare i rapporti informativi e le schede di valutazione dirigenziale del personale transitato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

Alla luce della situazione creata e al fine di porre tutto il personale interessato in condizione di poter essere valutato a partire dal 2017 nella forza di polizia destinataria, è tecnicamente indispensabile evitare la valutazione dell'intero anno interessato alle procedure di transito. Il comma 1-bis dell'art. 2247-ter del COM introdotto dal presente articolo (comma 1 lett. f) prevede pertanto la compilazione di un atto che attesti per l'anno 2016 esclusivamente gli incarichi svolti e documenti la continuità cronologica del servizio prestato nel periodo di riferimento. Il documento, identificato nel modello di dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica, è riferito alla comune data del 1° gennaio 2017 ed è compilato, per tutti gli ufficiali, dal nuovo Comando posto al vertice dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare.

Il nuovo comma 1-ter dell'art. 2247-ter del COM, estende l'applicazione delle medesime disposizioni anche al personale appartenente ai restanti ruoli del CFS individuati dal decreto legislativo n. 177 del 2016 transitato nell'Arma dei carabinieri nei soli casi disciplinati dall'articolo



53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", nel quale è previsto l'intervento del Consiglio di amministrazione per la redazione della documentazione valutativa del rendimento.

La novella non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3 - Modifiche alla legge 23 marzo 2001, n. 93.

L'intervento presenta natura ordinamentale, in quanto, rispondendo ad esigenze di coordinamento normativo interviene sulla legge recante "Disposizioni in campo ambientale" recependo all'articolo 17, comma 1, la nuova denominazione di Comando carabinieri per la tutela ambientale.

La disposizione non comporta oneri.

Articolo 4 - Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

La disposizione sopprime il comma 3 dell'art. 8 del d. lgs. n. 177/2016, delineando un intervento di coordinamento normativo rispetto al nuovo comma 2-bis dell'articolo 174-bis, come introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2, del presente provvedimento.

La disposizione ha natura ordinamentale e pertanto non comporta oneri.

Articolo 5 - Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

La proposta di modifica dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, si rende necessaria per meglio specificare, nel testo del provvedimento, che il passaggio delle competenze in materia di incendi boschivi dal Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco non ha mutato il quadro ordinamentale di riferimento.

Tale esigenza è emersa nell'ambito del recente confronto con le Regioni, in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome per la definizione dell'accordo-quadro, stipulato il 4 maggio 2017, recante l'individuazione dei criteri generali, dei principi direttivi e delle modalità di collaborazione tra il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e le Regioni per l'esercizio dei rispettivi compiti in materia a seguito dell'assorbimento delle funzioni del Corpo forestale.

Poiché in tale sede è stato avanzato il dubbio che le norme sopravvenute potessero aver inciso anche sulle competenze regionali, si ritiene necessario puntualizzare in maniera inequivocabile, mediante l'integrazione prevista dall'art. 2, comma 1, lett. a), che è fatto salvo l'assetto di competenze regionali e locali disegnate nella legge quadro n. 353 del 21 novembre 2000 in materia di incendi boschivi.

Inoltre, le modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, apportate dall'art. 5, comma 1, lettere b) e c), sono necessarie per richiamare espressamente lo strumento convenzionale degli accordi di programma, sulla base dei quali viene definito, ai sensi della legge n. 353 del 2000, il concorso del Corpo nazionale alla lotta attiva agli incendi boschivi.

Anche in questo caso si intende chiarire che le funzioni ivi elencate, prima del Corpo forestale dello Stato ed ora trasferite al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, sono sempre esercitate nell'ambito degli stessi accordi di programma previsti dall'articolo 7, comma 3, della richiamata legge n. 353. Gli accordi rappresentano, infatti, gli strumenti che, nella programmazione della consistenza, della localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché delle procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi, consentono alle Regioni di avvalersi anche di risorse, mezzi e personale del solo Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

E' emersa anche l'esigenza di prevedere espressamente il passaggio al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la parte di competenza, delle funzioni che l'art. 8, comma 1, della legge n. 353 del 2000 assegnava al Corpo forestale. Tale norma dispone, infatti, che le Regioni approvino con il piano regionale previsto dall'articolo 3 della medesima legge per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi una specifica parte che riguardi le aree naturali protette regionali, sentito il Corpo forestale.

Il parere del CFS è previsto anche al comma 2 del medesimo art. 8 per l'adozione del piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato adottato dal Ministro dell'ambiente, di intesa con le regioni interessate, su proposta degli enti gestori.

A tali fini, l'aggiunta della lett. d) all'articolo 9, comma 1, del d.lgs. n. 177 del 2016, prevista dall'art. 5, comma 1, lett. d) dello schema di decreto legislativo correttivo, è diretta, pertanto, ad assicurare



che, per gli aspetti concernenti la lotta attiva agli incendi boschivi, in queste particolari aree del territorio nazionale, l'apporto sinora fornito dal Corpo forestale mediante i pareri previsti dal citato art. 8 della l. n. 353 del 2000, debba ora essere espresso dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la parte di competenza attribuita al Corpo stesso dal decreto legislativo n. 177 del 2016. La novella non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6- Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

L'art. 11 del d.lgs. n. 177 del 2016, n. 177, stabilisce che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) provvede alle attività elencate al comma 1 con il personale trasferito ai sensi dell'articolo 12, comma 1, ultimo periodo, adeguando, a tal fine, la propria struttura organizzativa. La modifica apportata all'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 177 del 2016 dall'art. 3 dello schema di decreto legislativo correttivo è diretta a chiarire che l'inquadramento del citato personale nei ruoli del MIPAAF del contingente di personale assegnato al MIPAAF per lo svolgimento delle predette attività è effettuato sulla base delle corrispondenze indicate nella tabella di equiparazione, allegata al d.P.C.M 21 novembre 2016, del personale del Corpo forestale dello Stato con il personale del Comparto Ministeri.

La proposta emendativa in questione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, poiché per il personale in questione è rimasta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione.

Art. 7- Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

La modifica dell'art. 16 del d.lgs. n. 177 del 2016 operata dall'art. 7 dello schema di decreto legislativo correttivo è diretta ad assicurare l'inquadramento a tutti gli effetti, ivi compreso quello relativo al regime dell'ausiliaria, al personale del CPS transitato nel Corpo della Guardia di finanza (in totale 40 unità). La novella non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di norma alternativa all'istituto del c.d. "montante contributivo", come già sopra illustrato con riferimento all'Arma dei carabinieri.

Peraltro, è prevedibile un limitato ricorso all'istituto, nella considerazione della scarsa incidenza nella scelta dell'ausiliaria da parte del personale della Guardia di finanza negli ultimi anni rispetto all'alternativo sistema del moltiplicatore del montante contributivo (tabella sottostante):

ANNO	CONGEDATI PER	AUSILIARIA		MOLTIPLICATORE	
	LIMITE ETA'	N.	%	N.	%
2014	114	85	74,56	29	25,44
2015	132	89	67,42	43	32,58
2016	200	107	53,5	93	46,5
2017	276	105*	38,4	171*	61,96

* Proiezione in base alla media dei primi otto mesi dell'anno

Art. 8- Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

In ragione del dettato di cui all'articolo 18, comma 12, del decreto legislativo 177 del 2016, che ha previsto per il personale del CPS transitato nelle Forze di polizia, l'estinzione dei procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito, ad eccezione di quelli da cui possa derivare una sanzione disciplinare di stato, si è reso indispensabile prevedere una disciplina transitoria per regolamentare nel dettaglio lo specifico e delicato settore, relativamente ai transiti nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza, sottoposti ad un ordinamento militare, nella Polizia



di Stato, nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e nei ruoli del MIPAAF. L'art. 8, comma 1, lett. a), dello schema di decreto legislativo correttivo prevede, pertanto, a tal fine, l'introduzione nell'art. 18 del d.lgs. n. 177 del 2016 dei commi da 12-bis a 12-terdecies.

Con particolare riferimento al personale transitato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza con i commi da 12-bis a 12-sexies è stata, in primis, estesa la disposizione dell'articolo 1369 del COM relativamente alla sanzione disciplinare della "censura" di cui all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in ragione della sua affinità con le sanzioni disciplinari di corpo previste nella compagine militare e della discendente necessità di consentirne, al pari di queste ultime, la cessazione di ogni effetto nella documentazione personale (comma 12-bis).

In secondo luogo, con riferimento ai procedimenti passibili di sanzioni disciplinari di stato (ex art. 18, co.12) per fatti commessi dal personale in parola antecedentemente al passaggio (1° gennaio 2017), si è ritenuto opportuno puntualizzare l'applicazione delle norme procedurali militari (COM):

a. con alcune eccezioni per quei procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito, i quali (comma 12-ter):

- se non sospesi a seguito di esercizio dell'azione penale, a norma dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono proseguiti dalla Commissione di disciplina di cui all'articolo 148 del decreto medesimo (costituita all'inizio di ogni biennio presso ciascun Ministero) e, qualora definiti con proposta di irrogazione di una sanzione disciplinare di stato, il relativo provvedimento è disposto dagli organi all'uopo previsti dal COM (avendo assunto lo status di militare, i provvedimenti disciplinari devono necessariamente essere quelli contemplati dall'ordinamento castrense);
- se sospesi in seguito all'esercizio dell'azione penale, ex articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono ripresi e istruiti a norma del COM e definiti, in deroga all'articolo 1393 del COM stesso, all'esito del procedimento penale, entro 90 giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o decreto irrevocabile, così salvaguardando il criterio della c.d. "pregiudiziale penale" statuito nell'ordinamento di provenienza;

b. senza eccezioni per quei procedimenti disciplinari derivanti da fatti penalmente già giudicati, i quali sono avviati e conclusi dagli organi e secondo le procedure previste dal COM, ad avvenuta conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili (comma 12-quater).

In ultimo, è stato ritenuto imprescindibile stabilire delle regole ad hoc nell'irrogazione dei provvedimenti di cui sopra, volte a garantire la specularità con i provvedimenti di natura affine comminabili al personale in questione nell'ordinamento di provenienza.

Al riguardo, muovendo dalla considerazione che le sanzioni disciplinari di stato sono provvedimenti che incidono (in via temporanea o definitiva) sul rapporto di impiego, espressamente indicati dall'articolo 1357 del COM nella:

- a. sospensione disciplinare dall'impiego (temporanea interruzione del rapporto di impiego da uno a dodici mesi);
 - b. sospensione disciplinare dalle funzioni del grado (solo personale in congedo);
 - c. cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare/inadempienza ai doveri del militare;
 - d. perdita del grado per rimozione (risoluzione del rapporto di impiego),
- sono stati individuati, nella precedente amministrazione, provvedimenti di portata pari a quelli sub lettere a) e d), non essendo la natura dei rimanenti concretizzabile nel contesto civile.

In tal senso sono state riconosciute le sanzioni di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, limitatamente a quelle della:

- "sospensione dalla qualifica" (allontanamento dal servizio da uno a sei mesi);
- "destituzione" (cessazione del servizio).

Le altre sanzioni ivi contemplate ("censura" e "riduzione dello stipendio"), non producendo effetti sul rapporto di impiego, non possono, infatti, essere accomunate alle sanzioni disciplinari di stato e pertanto il vaglio, in itinere, delle mancanze ad esse correlate deve intendersi estinto a mente del predetto articolo 18, comma 12 del decreto legislativo 177 del 2016.



È stata dunque introdotta una specifica disposizione (comma 12-quinquies), con cui sono stati stabiliti i parametri di corrispondenza dei profili sanzionatori tra i due ordinamenti, da osservare nell'irrogazione delle sanzioni di cui sopra.

La modifica normativa è necessaria per sanare gli oltre 4.000 procedimenti in parte solo avviati, in parte già istruiti ma non definiti prima del transito del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, relativi alla valutazione di comportamenti o rendimento meritevoli dell'attribuzione di una ricompensa.

La definizione di tali procedimenti, da attuarsi necessariamente secondo le disposizioni in vigore per l'Arma dei carabinieri atteso il venir meno dei soggetti precedentemente deputati alla valutazione e alla concessione delle ricompense, risponde alle legittime aspettative del personale interessato ed evita un possibile nocumento alle loro prospettive di progressione in carriera.

L'articolo 18, comma 12, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 contiene disposizioni transitorie per definire i procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito nelle forze di polizia del personale del Corpo Forestale dello Stato. Si propone di inserire una norma analoga per il personale ex CFS transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo, anche in questo caso, di limitare l'effetto estinguente a quei procedimenti disciplinari dai quali possono derivare le sanzioni della censura e della riduzione dello stipendio.

Con particolare riferimento al personale transitato nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con la disciplina prevista dai nuovi commi da 12-*septies* a 12-*decies* dell'art. 18 del d.lgs. n. 177 del 2016, si è proceduto, innanzitutto, ad operare una distinzione tra i procedimenti disciplinari non sospesi alla data del transito nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelli invece sospesi in seguito all'esercizio dell'azione penale, ai sensi dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel primo caso, i procedimenti disciplinari vengono proseguiti dalla Commissione di disciplina di cui all'articolo 148 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, secondo le modalità ivi previste, e se definiti con proposta di sanzione disciplinare, il relativo provvedimento è disposto dagli organi competenti previsti dai richiamati contratti collettivi.

Nel secondo caso, se sospesi ai sensi del medesimo articolo 117, sono riassunti e istruiti dagli organi e secondo le procedure previste per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Analoga disposizione viene prevista per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e giudicati in via definitiva, di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza.

Inoltre, considerato che non sussiste una perfetta analogia tra le sanzioni applicabili al personale del Corpo forestale dello Stato, previste dagli articoli 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3 e quelle applicabili al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si è proceduto ad effettuare una equiparazione, finalizzata a garantire la maggiore corrispondenza possibile tra le stesse.

Al riguardo, occorre evidenziare che, nelle more dell'adozione del regolamento di disciplina previsto dall'articolo 139 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale, al medesimo personale si applicano le disposizioni disciplinari di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 29 aprile 1996, così come modificato e integrato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 26 maggio 2004 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 giugno 2004.

In particolare, la proposta integrativa prevede che le condotte che nell'ordinamento del Corpo forestale dello Stato avrebbero comportato l'applicazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 della sanzione disciplinare di cui:

- all'articolo 81 (sospensione dalla qualifica) sono valutate in ordine all'irrogazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
- all'articolo 84 (destituzione) sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento con preavviso;
- all'articolo 85 (destituzione di diritto) sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento senza preavviso.



Il nuovo comma 12-*undecies* dell'art. 18 del d.lgs. n. 177 del 2016 si riferisce alla disciplina transitoria riguardante il personale del CFS transitato nella Polizia di Stato ai fini dell'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinare per fatti commessi prima del transito ed oggetto di sentenza penale intervenuta successivamente. In proposito, si richiama la procedura e le sanzioni disciplinate nel D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, recante "*Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti*".

I nuovi commi 12-*duodecies* e 12-*terdecies* dell'art. 18 del d.lgs. n. 177 del 2016 si riferiscono alla disciplina transitoria riguardante il personale del CFS transitato nei ruoli del MIPAAF.

Nei confronti del personale ex CFS transitato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non vi sono procedimenti disciplinari pendenti, sicché non è sorta la necessità di definire, per questi soggetti, un apposito regime transitorio. Tuttavia, considerata l'astratta possibilità che emergano fatti accertati dalla magistratura, compiuti da ex dipendenti CFS anteriormente al transito presso il Ministero e che possano avere rilievo disciplinare, si è ritenuto opportuno predisporre una proposta emendativa che consenta di individuare, nel caso di specie, gli organi competenti, la procedura e le sanzioni applicabili per fatti compiuti anteriormente al 31 dicembre 2016 ma conosciuti successivamente dall'Amministrazione.

Ai riguardo, si precisa che al momento della stesura dello schema di decreto legislativo correttivo le sanzioni disciplinari applicabili al personale del MIPAAF sono contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto ministeri del 16 maggio 1995, come modificato ed integrato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto ministeri del 12 giugno 2003 e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto ministeri del 14 settembre 2007, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che individua, altresì, le procedure applicabili e gli organi competenti. Nelle more della conclusione dell'iter per la definizione dell'accordo relativo al nuovo CCNL del comparto delle Funzioni Centrali la proposta emendativa reca un rinvio generale alle previsioni contrattuali in materia disciplinare di riferimento per il personale del MIPAAF allo scopo di assicurare il coordinamento con eventuali nuove clausole che dovessero intervenire successivamente. Per ciò che concerne l'aspetto sanzionatorio, considerato che non sussiste perfetta corrispondenza tra quelle applicabili nell'ordinamento di provenienza al personale ex CFS, previste dagli articoli 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle applicabili ai dipendenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si è proceduto ad effettuare una equiparazione che garantisca la maggiore corrispondenza possibile tra le stesse.

Pertanto, per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili, di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale, si stabilisce che la valutazione sotto il profilo disciplinare è condotta dagli organi e secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Ministeri applicando, nell'irrogazione delle sanzioni, una specifica tabella di equiparazione.

In particolare, si prevede che le condotte che nell'ordinamento del Corpo forestale dello Stato avrebbero comportato: l'applicazione della sanzione disciplinare di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi, salva diversa disposizione contenuta in norme imperative; l'applicazione della sanzione disciplinare di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento con preavviso, salva diversa disposizione contenuta in norme imperative; l'applicazione della sanzione disciplinare di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento senza preavviso, salva diversa disposizione contenuta in norme imperative.

L'art. 8, comma 1, lett. b) dello schema di decreto legislativo correttivo prevede, l'introduzione di un comma 13-bis all'art. 18 del d.lgs. n. 177 del 2016 con cui si prevede l'estensione del regime straordinario dei commi 21, 22 e 23 dell'articolo 2214-quater del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche alle prime elezioni degli organi della rappresentanza militare per il rinnovo dei delegati in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo, per assicurare il completamento del processo di omogeneizzazione del personale proveniente dal CFS, tuttora in atto.



Le novelle proposte con il presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito




POSITIVO

NEGATIVO

13 SET. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato



ANALISI TECNICO NORMATIVA (ATN)

Titolo: Schema di decreto legislativo recante “*Disposizioni integrative e correttive al decreto 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del corpo forestale dello stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”.

Referente: Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Lo schema di provvedimento si colloca nel più ampio quadro dell’azione avviata dal Governo per la riorganizzazione dell’Amministrazione dello Stato e, pertanto, risulta coerente con il programma dell’Esecutivo.

L’intervento normativo, che reca i correttivi al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, che ha operato la riduzione da cinque a quattro del numero delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo di polizia penitenziaria), come originariamente individuate dall’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in attuazione della delega contenuta all’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, costituisce il necessario completamento dell’unitaria attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione delle stesse Forze di polizia e consegue alla razionalizzazione e al potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia e all’assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

I correttivi che vengono apportati alle disposizioni introdotte con il decreto legislativo n. 177 del 2016 sono stati previsti per fronteggiare le necessità emerse, in termini di armonia ed efficienza funzionale, dal primo periodo di attuazione del provvedimento sul quale si interviene.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

L’articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, ha delegato il Governo, in particolare, ad emanare le disposizioni normative di integrazione e correzione del decreto legislativo n. 177 del 2016, a sua volta scaturito dalla delega contenuta nell’articolo 8, comma 1, lettera a) della medesima legge, in materia di riorganizzazione e razionalizzazione delle funzioni di polizia nel settore della tutela dell’ambiente, del territorio e del mare e della tutela agroalimentare, in seguito al quale il Corpo Forestale dello Stato è stato assorbito dall’Arma dei Carabinieri.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il testo del provvedimento interviene in senso modificativo ed integrativo sulle disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e di assorbimento del Corpo forestale dello Stato. In particolare con l’articolo 2 si incide sul Codice dell’Ordinamento militare attraverso interventi correttivi di disposizioni già novellate dal decreto legislativo n. 177 del 2016 e di altre disposizioni del Codice, per assicurarne il coordinamento normativo. Con l’articolo 3 si interviene, sempre nell’ottica del coordinamento normativo, sulle vigenti disposizioni in materia ambientale. Con gli articoli da 4 a 8 si modificano infine, articolo per articolo, le disposizioni immediatamente precettive contenute nel decreto legislativo n. 177 del 2016 (artt. 8,9, 11, 16 e 18). Si interviene infine sulla legge 23 marzo 2001, n. 93, recante “*Disposizioni in campo ambientale*”.

4) *Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.*

L’intervento è conforme alla disciplina costituzionale, dando attuazione ai principi di delega e

assicurando la tutela dell'ambiente e della sicurezza agroalimentare.

- 5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità e di interferenza delle disposizioni del presente decreto legislativo con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale, essendo la materia riservata alla potestà legislativa dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. È stato invece specificamente chiarito, con l'art. 5 dello schema, che il passaggio delle competenze in materia di incendi boschivi dal Corpo forestale al Corpo nazionale dei vigili del fuoco non ha mutato il quadro ordinamentale di riferimento, facendo salve le vigenti competenze regionali e locali in materia.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'iniziativa è pienamente compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in quanto non si prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

E' stata verificata l'assenza di rilegificazioni nonché la piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risulta l'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano linee giurisprudenziali prevalenti nell'ambito delle materie oggetto della presente iniziativa. Con ordinanza 00235/2017, pubblicata il 16 agosto 2017, il TAR per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità sul D.lgs. n. 177/2016 concernente la soppressione del Corpo forestale dello Stato e l'assorbimento del relativo personale nell'Arma dei Carabinieri.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento mira a dare attuazione a principi di delega compatibili con l'ordinamento europeo.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

- 4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

- 5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*
Nulla da rilevare.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*
Il testo non contiene nuove definizioni normative.
- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*
I riferimenti normativi che figurano nella presente iniziativa risultano corretti.
- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*
Il provvedimento in esame utilizza la tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti.
- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*
L'intervento normativo in rassegna non comporta effetti abrogativi impliciti.
- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*
Il testo non determina reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*
E' stata verificata l'insussistenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo, essendo il testo stesso un correttivo in attuazione di delega.
- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*
Il provvedimento *de quo* non prevede l'emanazione di atti successivi attuativi.
- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*
La proposta normativa non necessita di elaborazioni statistiche da parte dell'Istituto nazionale di statistica.

RELAZIONE DI ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Titolo: Schema di decreto legislativo recante “*Disposizioni integrative e correttive al decreto 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del corpo forestale dello stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”.

Referente: Ufficio legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, che ha fornito delega al Governo per l'adozione di provvedimenti correttivi ai decreti legislativi emanati in forza della medesima legge.

In particolare, tenuto conto dei principi di delega da seguire, si è intervenuti sul decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2016, n. 213, recante “*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”, apportando le modifiche necessarie in relazione alle esigenze emerse nel primo periodo successivo all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 177 del 2016, al fine di conferire coerenza alle disposizioni relative alla riorganizzazione dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia interessate a seguito all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato (di seguito denominato CFS) con quelle previgenti, oltre che a sanare situazioni rimaste sospese per effetto della nuova disciplina. Il processo di trasferimento delle funzioni e del personale del Corpo forestale ha infatti evidenziato l'esigenza di apportare alcune integrazioni e modifiche alle disposizioni vigenti sia per chiarire i margini delle rispettive funzioni trasferite che per disciplinare, con disposizioni di natura transitoria, alcuni profili concernenti l'effetto dell'assorbimento e del transito sulle nuove disposizioni ordinamentali. L'impatto del provvedimento si inserisce, per le specifiche aree di intervento declinate nello schema, nel quadro di riferimento e di contesto già delineato nel documento di analisi d'impatto della regolamentazione già predisposto in occasione del decreto legislativo n. 177 del 2016.

In particolare, è stato necessario intervenire su talune disposizioni del Codice dell'ordinamento militare per rendere coerente il nuovo assetto ordinamentale venutosi a creare a seguito del citato assorbimento e per meglio precisare l'applicabilità al personale transitato di alcuni istituti tipicamente militari. A tal fine, il provvedimento:

- a. prevede la modifica dell'attuale nome del “Comando unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare” dell'Arma dei carabinieri in “Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari”;
- b. rende permanente la norma, già presente nell'art. 8, comma 5, del D.L. n. 244 del 2016 (proroga termini) relativa all'esclusione dall'iscrizione alla Cassa di previdenza delle Forze armate del personale CFS transitato nell'Arma con meno di 6 anni dal congedo, nella considerazione che a tale personale non maturerebbe il diritto all'indennità supplementare di cui all'art. 1914 del Codice dell'ordinamento militare (COM);

c. estende l'istituto dell'ausiliaria al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma, ad eccezione degli Ufficiali e dei periti/revisioni/operatori e collaboratori, per i quali è già previsto il limite di età di 65 anni;

d. dispone, per l'anno 2016, la mancata redazione di *documentazione caratteristica in luogo dei documenti di valutazione previsti per la valutazione degli Ufficiali dei Carabinieri del "ruolo forestale iniziale"*;

e. definisce alcuni aspetti procedurali relativi ai procedimenti disciplinari di stato per fatti commessi dal personale CFS prima del transito nell'Arma e nella Guardia di finanza, prevedendo:

- l'applicazione dell'articolo 1369 del COM, relativo alla cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo, alla sanzione disciplinare della "censura" (di cui all'articolo 79 del DPR n. 3 del 1957), così da consentirne, al pari di queste, la cessazione di ogni effetto nella documentazione personale;
- che i procedimenti disciplinari di stato per fatti commessi dal personale appartenente al Corpo antecedentemente al passaggio nell'Arma (1° gennaio 2017), se non sospesi a seguito di esercizio dell'azione penale, siano proseguiti dalla Commissione di disciplina di cui all'articolo 148 del DPR n. 3 del 1957 (costituita all'inizio di ogni biennio presso ciascun Ministero);
- che i procedimenti disciplinari di stato sospesi in seguito all'esercizio dell'azione penale siano ripresi e istruiti a norma del COM e definiti, in deroga all'articolo 1393 del COM stesso, all'esito del procedimento penale (così salvaguardando il criterio della c.d. "pregiudiziale penale" statuito nell'ordinamento di provenienza);

f. stabilisce che i procedimenti per l'attribuzione delle ricompense, non conclusi prima dell'assorbimento del Corpo nell'Arma dei carabinieri, siano definiti secondo le disposizioni in vigore per l'Arma, atteso il venir meno dei soggetti precedentemente deputati alla valutazione e alla concessione delle stesse;

g. prevede che, per le prossime elezioni della Rappresentanza militare, siano seguite le stesse modalità che hanno portato all'elezione straordinaria dei Consigli di base e del Consiglio intermedio di rappresentanza da parte del personale transitato dal Corpo forestale e del Rappresentate del "ruolo forestale iniziale" nel Consiglio centrale di rappresentanza dell'Arma dei carabinieri.

Un'altra problematica emersa in questa prima fase di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 177 del 2016 ha riguardato, in materia di incendi boschivi, la necessità di specificare che il passaggio delle citate competenze dal Corpo forestale al Corpo nazionale non ha mutato il quadro ordinamentale di riferimento, facendo salve le vigenti competenze regionali e locali in materia e richiamando espressamente lo strumento convenzionale degli accordi di programma, sulla base dei quali viene definito, ai sensi della legge n. 353 del 2000, la collaborazione tra il Corpo nazionale e le Regioni interessate nell'esercizio dei rispettivi compiti in materia di lotta attiva agli incendi boschivi. Tale esigenza è emersa nell'ambito del confronto con le Regioni, in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome per la definizione dell'accordo-quadro, stipulato il 4 maggio 2017, recante l'individuazione dei criteri generali, dei principi direttivi e delle modalità di collaborazione tra il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e le Regioni per l'esercizio dei rispettivi compiti in materia a seguito dell'assorbimento delle funzioni del Corpo forestale. In tale sede, infatti, è stato sollevato il dubbio che le norme sopravvenute potessero aver inciso anche sulle competenze regionali, pertanto, la proposta normativa è intesa a puntualizzare in maniera inequivocabile l'ambito delle competenze delineate nella legge quadro in materia di incendi boschivi, che prevede espressamente lo strumento convenzionale degli accordi di programma, sulla base dei quali viene definito il concorso del Corpo nazionale alla lotta attiva agli incendi boschivi.

Una ulteriore criticità riscontrata ha riguardato anche l'applicabilità dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale transitato disciplinata dall'articolo 18, comma 12, del decreto legislativo 177 del 2016 che prevedeva per il citato personale l'estinzione dei procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito, ad eccezione di quelli da cui possa derivare una sanzione disciplinare di stato.

Nella prassi infatti si è reso indispensabile prevedere una disciplina transitoria per regolamentare nel dettaglio lo specifico e delicato settore, relativamente ai transiti nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza, sottoposti ad un ordinamento militare, e nei ruoli della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e in quelli del MIPAAF.

In particolare, è stato riscontrato nel vigente testo del d.lgs. n. 177/2016 che l'articolo 18, comma 12, detta disposizioni transitorie in materia di procedimenti disciplinari a carico degli ex appartenenti al CFS transitati nelle Forze di Polizia, ma non per quelli transitati nel Corpo nazionale. Al fine di colmare tale lacuna si è provveduto ad integrare il predetto articolo 18 con specifiche previsioni anche per il personale transitato nel Corpo nazionale, atteso che effettivamente sussistono, per talune di dette unità, procedimenti disciplinari in atto.

Per quanto di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'intervento regolatorio proposto all'articolo 6 dello schema di decreto in esame mira a modificare l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 177 del 2016 inserendo un riferimento normativo preciso sull'inquadramento da dare al personale del Corpo forestale dello Stato transitato d'ufficio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La modifica è diretta a chiarire che l'inquadramento del citato personale nei ruoli del MIPAAF è effettuato sulla base delle corrispondenze indicate nella tabella di equiparazione allegata al d.P.C.M 21 novembre 2016, che riguarda il personale del Corpo forestale dello Stato transitato volontariamente in una amministrazione civile dello Stato. Sul punto, si ricorda che, a differenza del personale ex CFS transitato nelle forze di polizia, per quello transitato obbligatoriamente presso questa Amministrazione il decreto legislativo n. 177 del 2016 non prevedeva alcuna specifica tabella di equiparazione. Ciò ha aumentato il rischio di contenzioso sull'inquadramento che l'Amministrazione avrebbe dovuto dare al personale transitato d'ufficio. Pertanto, anche al fine di ridurre il rischio di azioni giudiziarie da parte degli interessati, si è optato per un intervento normativo che preveda espressamente l'applicazione, anche al personale in questione, della tabella di corrispondenza di cui al d.P.C.M 21 novembre 2016.

L'intervento regolatorio di cui all'articolo 8, invece, mira a modificare l'articolo 18 del decreto legislativo n. 177 del 2016 introducendo i nuovi commi 12-duodecies e 12-terdecies che disciplinano i procedimenti disciplinari del personale del CFS transitato nei ruoli del MIPAAF per fatti commessi prima del transito. Invero, nei confronti del personale ex CFS transitato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non vi sono procedimenti disciplinari pendenti, sicché non è sorta la necessità di definire, per questi soggetti, un apposito regime transitorio. Tuttavia, considerata l'astratta possibilità che emergano fatti accertati dalla magistratura, compiuti da ex dipendenti CFS anteriormente al transito presso il Ministero e che possano avere rilievo disciplinare, analogamente a quanto fatto dalle altre Amministrazioni è stata elaborata una proposta emendativa che consenta di individuare gli organi competenti, la procedura e le sanzioni applicabili per fatti compiuti anteriormente al 31 dicembre 2016 ma conosciuti successivamente dall'Amministrazione. Per ciò che concerne l'aspetto sanzionatorio, considerato che non sussiste perfetta corrispondenza tra quelle applicabili nell'ordinamento di provenienza al personale ex CFS, previste dagli articoli 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle applicabili ai dipendenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si è proceduto ad effettuare una equiparazione che garantisca la maggiore corrispondenza possibile tra le stesse.

Il presente intervento, dunque, prosegue e completa l'azione di Governo iniziata con il decreto legislativo n. 177 del 2016 e volta ad evitare sovrapposizioni funzionali ottimizzando le risorse.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo di breve periodo riguarda il completamento degli interventi necessari ad ottenere l'armonizzazione in un'unica amministrazione di quelle che originariamente erano due forze di polizia, anche in ossequio alle stesse disposizioni di delega. In particolare, ci si aspetta una implementazione del processo di razionalizzazione delle forze sul territorio già avviato con il decreto legislativo n. 177 del 2016 nonché un accrescimento del rapporto di collaborazione tra i soggetti interessati in materia di incendi boschivi.

Per il medio-lungo periodo l'obiettivo sarà quello di garantire il mantenimento dei livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare nel rispetto dell'unitarietà delle funzioni.

Per il Corpo nazionale l'intervento in esame si propone i seguenti obiettivi di breve e medio periodo:

- precisare in maniera inequivocabile l'ambito di competenze disegnato dal nuovo quadro normativo in materia di lotta attiva agli incendi boschivi;
- definire, in via transitoria, un quadro normativo di riferimento per la trattazione di procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito a carico del personale del Corpo forestale dello Stato inquadrato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nel lungo periodo l'intervento si propone il seguente obiettivo:

- rafforzare il dispositivo del soccorso pubblico per renderlo sempre più efficiente, anche attraverso il corretto utilizzo dello strumento convenzionale degli accordi di programma da stipulare tra i soggetti coinvolti nella lotta attiva agli incendi boschivi.

Per il MIPAF l'intervento in esame si propone i seguenti obiettivi di breve e medio periodo:

- garantire norme certe nell'attribuzione delle qualifiche professionali del personale transitato dal CFS al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
- limitare il contenzioso in materia;
- evitare una lacuna normativa nel caso in cui dovessero essere accertati fatti aventi rilievo disciplinare compiuti prima del transito

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi che si intendono realizzare mediante l'intervento normativo sarà accertato attraverso la verifica che, a seguito dell'adozione del decreto legislativo, sia effettivamente constatato il mantenimento dei precedenti livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare, tramite lo svolgimento delle funzioni attribuite in materia all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo della Guardia di finanza e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dal d.lgs. 177 del 2016.

Indicatori procedurali

- tempi di adozione delle convenzioni in materia di lotta attiva agli incendi boschivi stipulate tra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le Regioni interessate;
- verifica delle tipologie dei procedimenti disciplinari a carico del personale ex CFS transitato, per l'individuazione delle procedure da applicare.

Indicatori di risultato

- numero di convenzioni in materia di lotta attiva agli incendi boschivi stipulate tra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le Regioni interessate;

- numero di procedimenti disciplinari a carico del personale ex CFS transitato trattati con le disposizioni transitorie introdotte.
- Numero ed esito finale di azioni giudiziarie in materia di conferimento delle qualifiche per il personale transitato nel MIPAF.
- Conclusione dei procedimenti (circa quattromila) per l'attribuzione delle ricompense, non conclusi prima dell'assorbimento del Corpo e che – in base a quanto già definito nella Sezione 1 A – saranno definiti secondo le disposizioni in vigore per l'Arma.

Tali obiettivi saranno pertanto agevolmente verificati nel tempo e saranno oggetto di monitoraggio anche nell'ambito della VIR.

D) *Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

I destinatari dei principali effetti dell'intervento sono gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato, al Corpo della Guardia di finanza e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per quanto riguarda la lotta attiva agli incendi boschivi, l'intervento regolatorio individua tra i propri destinatari in primis le Regioni.

Circa la consistenza effettiva delle stesse forze di polizia si rimanda a quanto ampiamente rappresentato nella medesima sezione AIR relativa al decreto legislativo n. 177 del 2016 in quanto l'intervento regolatorio incide sugli stessi attori istituzionali.

Per quanto riguarda, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rispetto alle 390 normativamente previste ne risultano concretamente transitate 361 unità.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Considerato il carattere di "organizzazione interna" attribuito all'intervento, non è stata svolta una procedura di consultazione a valenza esterna.

Ciò nonostante, tenuto conto della diversa provenienza del personale interessato, l'intervento normativo è stato preceduto dalla consultazione con la rappresentanza del personale appartenente al ruolo forestale, le cui richieste sono state esaminate e, laddove possibile, recepite.

L'intervento regolatorio trova, altresì, il sostegno dei portatori di interesse che sono stati sentiti nel corso dell'elaborazione della proposta. Lo schema, infatti, è frutto delle complesse interlocuzioni che si sono svolte presso il tavolo tecnico coordinato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, cui hanno partecipato tutte le amministrazioni interessate a tale processo. Il testo ha dunque proposto, a sintesi delle diverse esigenze rappresentate connesse alle singole peculiarità ordinamentali, soluzioni volte a definire ampi e condivisi processi di armonizzazione delle discipline che come noto interessano il comparto sicurezza difesa nonché il comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico e il comparto del personale contrattualizzato.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento è stata esclusa, attesa l'esigenza, emersa nel primo periodo di attuazione della norma principale, di procedere all'adeguamento della normativa in alcuni settori specificamente indicati nella Sezione 1. L'assenza dei citati interventi non avrebbe consentito di perseguire l'obiettivo di razionalizzare al meglio le funzioni di polizia nelle materie trasferite adeguandone i necessari processi di organizzazione, nonché di perfezionare il quadro normativo relativo alla lotta attiva agli incendi boschivi nuova ed esclusiva competenza che la delega ha assegnato al Corpo nazionale. E' stato altresì ritenuto necessario intervenire al fine di evitare un vulnus in sede di definizione dei procedimenti disciplinari pendenti per il personale dell'ex Corpo

forestale dello Stato transitato nei vigili del fuoco.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non sussistono opzioni alternative all'intervento legislativo, già previsto dalla legge delega. Lo schema nella sua formulazione è stato ampiamente condiviso dalle amministrazioni, e costituisce esso stesso la sintesi conclusiva di un più ampio processo di valutazione nel corso del quale sono state considerate anche ulteriori opzioni di intervento normativo sulle quali tuttavia non si è raggiunta una definitiva condivisione. A tal proposito, per quanto riguarda il personale transitato nei ruoli del MIPAF, l'opzione alternativa di introdurre una apposita tabella di equiparazione per il personale CFS transitato d'ufficio al Ministero delle politiche agricole è stata scartata perché sono emerse criticità legate a disparità di trattamento rispetto al personale transitato volontariamente nelle Amministrazioni civili ed inquadrato sulla base delle corrispondenze indicate nella tabella di equiparazione allegata al d.P.C.M 21 novembre 2016.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle pmi

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non risultano svantaggi dall'opzione prescelta.

L'intervento consente di ottenere vantaggi in termini di maggiore professionalità, efficienza, funzionalità e economicità del nuovo assetto ordinamentale del personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di finanza e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali proveniente dal CFS e delle funzioni attribuite alle suddette amministrazioni dal d.lgs. n. 177 del 2016, così sintetizzabili:

- a) previsione della dipendenza funzionale del Comando di vertice dell'organizzazione Arma per la tutela forestale, ambientale ed agroalimentare dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e previsione nel medesimo decreto dei reparti deputati allo svolgimento delle funzioni afferenti alla sicurezza e alla tutela agroalimentare e forestale. Questa soluzione consentirà di rendere più efficace la struttura organizzativa della nuova Unità dei Carabinieri forestali con conseguenti effetti positivi sull'espletamento delle funzioni sul territorio. Non si ravvisano svantaggi in quanto si tratta di un intervento volto prevalentemente ad un adeguamento ordinamentale nell'ambito di una struttura già ampiamente delineata e organizzata sulla base del decreto legislativo n. 177 del 2016.
- b) armonizzazione del personale proveniente dal CFS mediante l'estensione di alcuni istituti e discipline già esistenti per l'Arma dei carabinieri e, in parte, per la Guardia di finanza. In particolare:
 - definizione secondo le procedure previste per l'Arma e per il Corpo della guardia di finanza dei procedimenti, pendenti al momento dell'assorbimento del CFS, in materia di disciplina di stato e conferimento di ricompense per lodevole comportamento o per particolare rendimento.
 - estensione dell'istituto dell'ausiliaria (con trattenimento fino al sessantacinquesimo anno di età) al personale proveniente dal CFS, quale alternativa al cd. moltiplicatore del montante contributivo;
 - proroga, limitatamente alla prima elezione successiva all'entrata in vigore del decreto in esame, del sistema straordinario di rappresentanza per il personale proveniente dal CFS previsto dal d.lgs. n. 177 del 2016;
 - aggiornamento della documentazione caratteristica degli Ufficiali del ruolo forestale (e

del restante personale per il quale interveniva il *consiglio di amministrazione*) tramite “*dichiarazione di mancata redazione*” per il servizio svolto nell’anno 2016;

- esonero dall’iscrizione alle casse di previdenza delle Forze Armate per il personale proveniente dal CFS a meno di 6 anni dal congedo, per evitare l’obbligo di versamenti senza diritto a beneficiare dei medesimi istituti previdenziali.

Per quanto concerne il Corpo nazionale, l’opzione prescelta, precisando il quadro delle competenze in materia di incendi boschivi, ha il vantaggio di rendere più efficiente il complesso sistema di lotta attiva al fenomeno, che vede una molteplicità di soggetti coinvolti. Tale vantaggio potrà essere opportunamente misurato anche in termini quantitativi attraverso la definizione delle convenzioni da stipularsi tra il Corpo nazionale e le Regioni interessate.

Per quanto concerne le disposizioni disciplinari per il personale ex CFS si assicura il vantaggio di un trattamento armonico e coerente sia rispetto all’ordinamento di provenienza sia rispetto a quello di destinazione.

La proposta regolatoria non prevede oneri amministrativi e di impatto sulle PMI.

B) Individuazione e stima degli effetti dell’opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

In coerenza con quanto già rappresentato nell’AIR predisposta per il decreto legislativo n. 177 del 2016, l’intervento regolatorio non determina effetti diretti sulle micro, piccole e medie imprese, in quanto il provvedimento normativo riverbera effetti esclusivamente sull’Arma dei carabinieri, sul Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sulla Polizia di Stato, sul Corpo della Guardia di finanza e sul Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

In coerenza con quanto già rappresentato nell’AIR predisposta per il decreto legislativo n. 177 del 2016, non sono previsti oneri informativi a carico di cittadini e imprese in quanto la proposta di intervento normativo riverbera effetti esclusivamente sulle forze di polizia e sul Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell’intervento regolatorio, di cui comunque occorre tenere conto per l’attuazione

Non si rinvengono al momento condizioni o fattori che possono incidere sui prevedibili effetti del provvedimento tenuto anche conto che, rispetto al più ampio intervento del decreto legislativo n. 177 del 2016, si tratta, in questo caso, di interventi volti a correggere limitati ambiti di natura organizzativa interna alle singole componenti nonché introdurre specifiche disposizioni transitorie in materia disciplinare.

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese

Si ribadisce, in coerenza con quanto già rappresentato nell’AIR predisposta per il decreto legislativo n. 177 del 2016, che il provvedimento non incide in via restrittiva sull’offerta di beni e servizi e non è suscettibile di avere effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato. Si tratta infatti di disposizioni di natura organizzativa volte a chiarire i margini delle rispettive funzioni trasferite e a disciplinare, anche con disposizioni di natura transitoria, alcuni profili concernenti l’effetto dell’assorbimento e del transito sulle nuove disposizioni ordinamentali.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell’intervento di regolamentazione

A) Soggetti responsabili dell’attuazione dell’intervento regolatorio.

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono, *in primis*, il Ministero proponente della semplificazione e della pubblica amministrazione, quindi, il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché il Ministero dell'economia e delle finanze.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento).

All'intervento sarà data pubblicità attraverso gli ordinari canali riservati agli atti normativi, nonché i siti istituzionali del Governo e degli enti coinvolti.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dall'amministrazione proponente della semplificazione e della pubblica amministrazione in collaborazione con le altre amministrazioni coinvolte nel provvedimento di cui al precedente punto A).

Il monitoraggio terrà conto degli indicatori di cui alla sez. 1 C).

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Il decreto in esame è stato predisposto in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della citata legge n. 124 del 2015, che prevede la possibilità per il Governo di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo principale (n. 177 del 2016), uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR sono i seguenti:

- efficienza nello svolgimento delle funzioni attribuite all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo della Guardia di finanza e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel settore della tutela forestale, ambientale e agroalimentare;
- mantenimento dei livelli di salvaguardia dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare;
- analisi complessiva del rapporto costi-benefici dell'intervento.
- Numero di procedimenti premiali
- utilizzo dello strumento convenzionale degli accordi di programma da stipulare tra i soggetti coinvolti
- definizione dei procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito del personale del Corpo Forestale dello Stato nei ruoli delle altre forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del MIPAF

SEZIONE 8 – Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento regolatorio non recepisce direttive europee.

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL
DECRETO 19 AGOSTO 2016, n. 177, IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
FUNZIONI DI POLIZIA E ASSORBIMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, AI
SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 6, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN
MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189;
VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, di attuazione dell'articolo 4 della legge 31
marzo 2000, n. 78;
VISTO l'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo
2002, recepita con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2003, n. 105;
VISTA la legge 6 febbraio 2004, n. 36;
VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
VISTO il Regolamento n. 885/2006/CE del 21 giugno 2006;
VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
VISTO il Regolamento n. 907/2014/UE dell' 11 marzo 2014;
VISTO l'articolo 8, comma 1, lettera a) e comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante
"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante disposizioni in materia di
razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei
ruoli delle Forze di polizia ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 6, della citata legge delega n. 124 del 2015 statuisce che
"entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al
presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive";
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8
settembre 2017;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del ___;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del ___;
ACQUISITO il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari del ___;
ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione del ___;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ___;



SULLA PROPOSTA del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

EMANA
il seguente decreto legislativo

ART.1
(Oggetto)

1. Il presente decreto legislativo reca modifiche ed integrazioni alle disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e di assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

ART.2
(Modifiche al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. Al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 162, comma 3, dopo le parole: «titolari dei dicasteri, organi e autorità» sono inserite le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 174-bis»;
 - b) all'articolo 174-bis:
 - 1) al comma 2, lettera a), le parole: «per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare» ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «forestali, ambientali e agroalimentari»;
 - 2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I reparti istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2001, n. 211, Supplemento Ordinario, sono posti alle dipendenze del Comando di cui al comma 2, lettera a). I medesimi reparti assumono rispettivamente la denominazione di Comando carabinieri per la tutela ambientale e Comando carabinieri per la tutela agroalimentare.
2-ter. Dal Comando di cui al comma 2, lettera a), dipendono anche il Comando carabinieri per la tutela forestale e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversità e dei parchi. »
 - c) all'articolo 828, comma 1, le parole «dell'ambiente» sono sostituite dalla seguente: «ambientale»;
 - d) all'articolo 1913, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. L'iscrizione d'ufficio di cui al comma 1 non si attua nei confronti del personale transitato d'autorità nell'Arma dei Carabinieri, qualora, in ragione degli anni residui di servizio effettivo, non abbia la possibilità di maturare il diritto all'indennità supplementare di cui al comma 1, dell'articolo 1914. »
 - e) all'articolo 2214-quater, comma 4, sostituire le parole: «non si applicano le disposizioni in materia di ausiliaria di cui all'articolo 886 e al Titolo V, Capo VII, Sezione III» con le seguenti parole: «si applicano le disposizioni in materia di ausiliaria di cui all'articolo 886 e al Titolo V, Capo VII, Sezione III. In deroga all'articolo 992, il predetto personale permane in ausiliaria per un periodo non superiore a 5 anni e comunque non oltre i 65 anni di età. »;
 - f) all'articolo 2247-ter, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Per l'anno 2016, i documenti per valutare il rendimento in servizio del personale appartenente ai restanti ruoli del Corpo forestale dello Stato transitato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, sono sostituiti da una



dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica compilata, alla data del 1° gennaio 2017, dal comando di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 174-bis e finalizzata a documentare gli incarichi assolti e il relativo periodo di tempo,

1-ter. Per l'anno 2016, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche al personale appartenente ai ruoli non direttivi e non dirigenti del Corpo forestale dello Stato transitato nei corrispondenti ruoli dell'Arma dei carabinieri, nei casi previsti dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. ».

ART. 3

(Modifiche alla legge 23 marzo 2001, n. 93)

1. All'articolo 17, comma 1, della legge 23 marzo 2001, n. 93, le parole «dell'ambiente» sono sostituite dalla seguente parola: «ambientale.»;

ART. 4

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il comma 3 è soppresso.

ART. 5

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177)

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea dopo le parole «all'articolo 7, comma 1, » aggiungere le seguenti «ferme restando le attribuzioni delle regioni e degli enti locali, »;
- b) alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole «nelle attività di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, sulla base di accordi di programma »;
- c) alla lettera b), dopo le parole «d'intesa con le regioni, » aggiungere le seguenti «sulla base di accordi di programma, »;
- d) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente «c-bis) espressione, per la parte di competenza, dei pareri di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353. ».

ART. 6

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177)

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e inquadrato secondo le corrispondenze indicate nella tabella di equiparazione allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2017. ».

ART. 7

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177)



1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono soppresse le parole «a eccezione del regime dell'ausiliaria».

ART. 8

(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177:

a) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:

«12-bis. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza si applica, relativamente alla sanzione della censura di cui all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, irrogata in data antecedente al 1° gennaio 2017, la disciplina di cui all'articolo 1369 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

12-ter. Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, i procedimenti disciplinari da cui possa derivare una sanzione disciplinare di stato pendenti al momento del transito:

a) se non sospesi a norma dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono proseguiti dalla Commissione di disciplina di cui all'articolo 148 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, secondo le modalità ivi previste, e, se definiti con proposta di sanzione disciplinare di stato, il relativo provvedimento è disposto dagli organi competenti ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

b) se sospesi ai sensi dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono riassunti e istruiti dagli organi e secondo le procedure di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e definiti, in deroga all'articolo 1393 del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, all'esito del procedimento penale, entro 90 giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili.

12-quater. Per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili, di cui l'Amministrazione Militare ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare è condotta dagli organi e secondo le procedure di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

12-quinques. Nei casi di cui ai commi 12-ter e 12-quater, per l'irrogazione delle sanzioni si osservano le seguenti disposizioni:

a) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sospensione disciplinare dall'impiego da uno a sei mesi;

b) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della perdita del grado per rimozione;

c) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, sono valutate in ordine all'irrogazione della perdita del grado per condanna penale limitatamente ai reati e alle pene previsti anche nell'ordinamento militare, ovvero in ordine all'irrogazione delle sanzioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma nei restanti casi.

12-sexies. I procedimenti non definiti alla data del 31 dicembre 2016, concernenti l'attribuzione al personale del Corpo forestale dello Stato delle ricompense per lodevole comportamento o per particolare rendimento antecedenti al transito nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di



finanza, sono istruiti e definiti, secondo le disposizioni in vigore per il personale dell'Arma dei carabinieri e del predetto Corpo, entro il 31 dicembre 2018.

12-septies. Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito si estinguono, ad eccezione di quelli da cui possa derivare una sanzione disciplinare più grave della multa.

12-octies. Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai procedimenti disciplinari non estinti si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:

a) se non sospesi, a norma dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono proseguiti dalla Commissione di disciplina di cui all'articolo 148 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, secondo le modalità ivi previste, e se definiti con proposta di sanzione disciplinare, il relativo provvedimento è disposto dagli organi competenti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto aziende pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 29 aprile 1996, così come modificato e integrato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 26 maggio 2004 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 giugno 2004;

b) se sospesi, ai sensi dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono riassunti e istruiti dagli organi e secondo le procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma *12-octies*, lettera a).

12-nonies. Per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili, di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare è condotta dagli organi e secondo le procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma *12-octies*, lettera a).

12-decies. Nei casi di cui al comma *12-octies*, per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, nei confronti del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 29 aprile 1996, così come modificato e integrato dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 26 maggio 2004 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 giugno 2004;

b) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento con preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui alla lettera a);

c) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento senza preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui alla lettera a).

12-undecies. Per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nella Polizia di Stato, per fatti commessi antecedentemente al transito nell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare è condotta dagli organi e secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, e si applicano le seguenti disposizioni:



a) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio da uno a sei mesi, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737;

b) le condotte, che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, ai sensi dell'articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.737;

c) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, sono valutate in ordine all'irrogazione della destituzione, ai sensi dell'articolo 8, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n.737, ovvero in ordine all'irrogazione delle sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione, ai sensi degli articoli 6 e 7 del medesimo decreto, nei restanti casi;

d) al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza si applica, con rinvio all'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'istituto della riabilitazione.

12-duodecies. Per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare è condotta dagli organi e secondo le procedure previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

12-terdecies. Nei casi di cui al comma *12-duodecies*, per l'irrogazione delle sanzioni si osservano le seguenti disposizioni:

a) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, salva diversa disposizione contenuta in norme imperative;

b) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento con preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, salva diversa disposizione contenuta in norme imperative;

c) le condotte che nell'ordinamento di provenienza comporterebbero la sanzione disciplinare di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono valutate in ordine all'irrogazione del licenziamento senza preavviso previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il personale del Ministero delle politiche agricole.»

b) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

«13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 2214-*quater* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano anche alle prime elezioni degli organi della rappresentanza militare per il rinnovo dei delegati in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. ».

